



**COPIA**

## Verbale di deliberazione N. 13 della Commissione amministratrice

**OGGETTO: CONCESSIONE ALLA SIGNORA S.G. DELLA BAITA RODODENDRO SITA IN LOCALITA' CERCENARI DEL MONTE BONDONE P.ED. 1206 C.C. SOPRAMONTE. SOSPENSIONE DIRITTO DI USO CIVICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.**

L'anno **2025**, addì **20** del mese di **febbraio** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

| N. | Cognome e Nome        | Carica          | Presente/Assente |
|----|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1  | Risatti Stefano       | Presidente      | Presente         |
| 2  | Degasperi Piergiorgio | Consigliere     | Presente         |
| 3  | Nardelli Sandro       | Vice Presidente | Presente         |
| 4  | Broll Ivan            | Consigliere     | Presente         |
| 5  | Buratti Alessia       | Consigliere     | Presente         |
| 6  | Nardelli Olivio       | Consigliere     | Assente          |
| 7  | Visconti Paolo        | Consigliere     | Presente         |
|    |                       |                 |                  |

**Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.**

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

## La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale Trento – Sopramonte gestisce per conto dei due Enti consorziati – il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte – il patrimonio agro-silvo-pastorale, tra cui la baita Rododendro di metri quadrati 16, sita in località Cercenari del monte Bondone sulla p.ed. 1206 in C.C. Sopramonte

rilevato che la citata p.ed. 1206 del C.C. Sopramonte è gravata dal diritto di uso civico a favore della locale comunità;

visto il precedente atto di concessione prot. n. 1415 sottoscritto in data 01/06/2020 con il quale l'Azienda forestale Trento – Sopramonte ha concesso in uso alla signora Silvana Nardelli per il periodo 01/06/2020 – 01/06/2024 (poi prorogato al 31/10/2024 con decisione della Commissione amministratrice e nota prot. 1675 di data 17/07/2023), la baita Rododendro, sita in località Cercenari quale deposito delle attrezzature necessarie all'esercizio dei diritti di uso civico e quale punto d'appoggio per attività del tempo libero compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale dell'ambiente che circonda il manufatto, verso la corresponsione del canone annuo di Euro 600,00;

atteso che la Commissione amministratrice ha deciso di avviare la procedura per la nuova concessione della baita Rododendro di metri quadrati 16, sita in località Cercenari del monte Bondone sulla p.ed. 1206 in C.C. Sopramonte, mediante la pubblicazione di un avviso (prot. 2895 di data 04/11/2024) nel sito e nell'albo telematico dell'Azienda forestale e presso la Circoscrizione Bondone di Sopramonte e l'Asuc di Sopramonte, per verificare l'interesse da parte di privati cittadini residenti nel territorio circoscrizionale e da parte di associazioni o enti senza scopo di lucro con sede legale nella medesima Circoscrizione, ad ottenere in concessione la baita Genzianella per il periodo di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, verso la corresponsione del canone annuo, che a base di gara è stato stabilito in Euro 480,00 soggetto ad eventuale rivalutazione Istat annuale;

visto l'articolo 1 del Regolamento per la concessione in uso di edifici comunali non utilizzati per scopi agricoli, zootecnici o silvo-pastorali che prevede che l'Azienda forestale supporta le attività socio-educative e ricreative che Enti, Gruppi, Circoli e Associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali, religiose, sportive, ricreative, ambientalistiche, culturali, educative realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, mettendo a disposizione gli edifici comunali e dell'ASUC di Sopramonte, presenti nell'ambito del territorio silvo-pastorale in gestione non utilizzati per scopi agricoli, zootecnici o silvo-pastorali;

preso atto del verbale (prot. 3215 di data 03/12/2024) relativo alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte per la baita Rododendro, presentate entro le ore 12.00 del 18/11/2024, dal quale risulta miglior offerente la sig.ra Silvana Girardi con una offerta di Euro 900,00 (assunta a protocollo afts al n. 3011 di data 13/11/2024);

considerato che la concessione alla signora Silvana Girardi garantisce un importante presidio dell'immobile assicurando inoltre la necessaria manutenzione ordinaria senza dover ricorrere all'impiego di manodopera dell'Azienda forestale, come dimostrato negli anni precedenti in cui lo stesso soggetto ha ricevuto in concessione la baita;

preso atto inoltre che la concessione della baita di cui trattasi non pregiudica, di fatto, la possibilità da parte dei censiti del C.C. Sopramonte di esercitare gli usi civici che gravano sulle aree attigue;

ritenuto pertanto di concedere alla signora Silvana Girardi l'uso della baita Rododendro di metri quadrati 16, sita in località Cercenari del monte Bondone sulla p.ed. 1206 in C.C. Sopramonte per essere destinata esclusivamente a deposito e punto d'appoggio per attività ricreative e del tempo libero compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale dell'ambiente che circonda il manufatto, per un periodo di anni quattro, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, verso la corresponsione del canone di concessione annuo

di Euro 900,00 soggetto ad eventuale aggiornamento annuale sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed alle altre condizioni di cui allo schema di atto di concessione (Allegato n. 1), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

atteso che la struttura potrà essere utilizzata come punto di appoggio da parte delle maestranze aziendali per lavori previsti in zona;

vista la Legge n. 1766 del 22.06.1927 ed il R.D. n. 332 del 26.02.1928 in materia di riordinamento degli usi civici;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e s.m.;

considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. n. 6/2005, per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non è richiesta l'autorizzazione del Servizio provinciale competente in materia;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;

- il C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;

- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;

- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 16 di data 16/12/2024 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2025-2026-2027;

- la deliberazione n. 80 di data 23/12/2024 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2026-2027;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, Collaboratore Amministrativo, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

delibera

1. di sospendere, per un periodo di anni quattro decorrente dalla di sottoscrizione dell'atto di concessione, il diritto di uso civico insistente sulla p.ed. 1206 in C.C. Sopramonte e sue pertinenze, sulla quale è edificata la baita Rododendro di metri quadrati 16, sita in località Cercenari del monte Bondone, come da Allegato n. 2 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di concedere alla signora Silvana Girardi l'uso della baita Rododendro di metri quadrati 16, sita in località Cercenari del monte Bondone per un periodo di anni quattro (2025 – 2028) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, verso la corresponsione del canone di concessione annuo di Euro 900,00 soggetto ad eventuale aggiornamento annuale sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, ed alle altre condizioni di cui all'Allegato n. 1;
3. di approvare lo schema di concessione della baita Rododendro di cui al punto 2 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) che prevede anche il versamento di un deposito cauzionale di Euro 500,00;
4. di imputare l'entrata complessiva di Euro 3.600,00 al capitolo 800/1 "Affitto di fabbricati e altre strutture" dando atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e che tale entrata risulta esigibile alla data di sottoscrizione del contratto di concessione nel seguente modo:
  - per Euro 900,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2025, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2025;
  - per Euro 900,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2026, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2026;
  - per Euro 900,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2027, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2027;
  - per Euro 900,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2028, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2028;
5. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
6. di dare atto che il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto sottoscriverà la concessione di cui al punto n. 2 in forma di scrittura privata;
7. di destinare le somme introitate per l'affittanza al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Sopramonte ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
  - ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO  
F.to Paolo Visconti

IL PRESIDENTE  
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.**

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 21/02/2025 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

Allegati:

|                           |
|---------------------------|
| catasto_foto.pdf          |
| Schema_contratto_2025.pdf |

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 04/03/2025

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE  
Maurizio Fraizingher